

REGOLAMENTO PER USO AUTO DI SCORTA

Art. 1 - Le auto vengono assegnate secondo una lista d'attesa. Possono entrare in "attesa" solo i soci effettivamente privi della disponibilità della propria vettura al momento della richiesta. Il tempo minimo di utilizzo dell'auto di scorta è fissato in 3 giorni, mentre il tempo massimo è fissato in 10 giorni.

Eventuali proroghe sono possibili solo su espressa autorizzazione del responsabile.

In ogni caso, è facoltà della Cooperativa richiedere il rientro della vettura prima della scadenza dell'abbinamento concesso dall'Ufficio Autopubbliche.

La mancata riconsegna a seguito di richiesta della Cooperativa comporta una penale aggiuntiva al costo di utilizzo pari ad euro 80,00 + iva per ogni giorno di ritardo.

L'auto può essere ritirata negli orari di apertura del Centro Servizi, compatibilmente con gli orari dell'Ufficio Autopubbliche. La riconsegna va effettuata entro le ore 11,00. Oltre tale orario verrà addebitata al socio anche la giornata di riconsegna

Art. 2 - Le vetture di scorta sono concesse in uso ai soci senza limitazione chilometrica, solo per lo svolgimento del proprio lavoro, con esclusione di uso privato ed il loro uso è comunque tassativamente soggetto al rispetto delle vigenti e future norme del Regolamento e del Codice della Strada.

Non è consentito l'utilizzo della vettura "fuori servizio" (D.P.R. 422/97, art.14 comma 6) ad altre persone diverse dal socio a cui il taxi è assegnato.

Art. 3 - Sono esclusivamente a carico dei soci che utilizzano la vettura di scorta tutte le eventuali oblazioni per sanzioni contestate in violazione del Codice della Strada ed alle norme del Regolamento per il servizio pubblico da piazza.

Art. 4 - Le vetture di scorta sono consegnate in uso ai soci in buono stato di pulizia e di efficienza, con tutti i livelli al segno ottimale e con il pieno di carburante. Le vetture sono equipaggiate con tutta la dotazione accessoria prevista dal Codice della Strada e dai Regolamenti e, a discrezione del C.di A., anche con la strumentazione e/o i collegamenti per l'uso di radiotaxi.

Prima della riconsegna il socio deve provvedere:

- al lavaggio della vettura ed alla pulizia interna;
- al ripristino eventuale del livello carburante fino a serbatoio pieno;
- al controllo della dotazione accessoria e della funzionalità dei collegamenti;

Art. 5 - Ai soci che non ottemperano a quanto previsto dell'art.4 del presente Regolamento, fatto salvo i casi in cui sia stata fatta rilevare alla Cooperativa l'irregolarità preesistente, saranno addebitate tutte le spese di riassetto.

Art. 6 - Ai soci che durante il periodo di utilizzo delle vetture, provocano o subiscono sinistri, con danneggiamento delle vetture stesse, qualsiasi sia la natura del sinistro e l'entità del danno, è fatto obbligo di denuncia presso la Cooperativa. In nessun caso il socio può provvedere né direttamente, né a mezzo di terzi anche abilitati a qualunque intervento di riparazione, senza il preventivo consenso della Cooperativa, alla quale compete decidere sede, modi e condizioni di ogni intervento.

Se, per avaria o incidente, il mezzo è bloccato, per il recupero del veicolo va utilizzato esclusivamente il servizio segnalato dalla Cooperativa.

Nell'impossibilità assoluta di comunicare con la Cooperativa, o con il responsabile del servizio segnalato sulla scheda, la riparazione potrà essere effettuata esclusivamente presso la rete assistenziale della casa costruttrice.

In caso di sinistro passivo, il socio è tenuto a risarcire il danno fino a concorrenza dell'intera franchigia della polizza Kasko.

Art. 7 - Ai soci che durante il periodo di utilizzo delle vetture incorrono in sinistri e non ottemperano a quanto previsto dall'art.6 del presente Regolamento, verranno addebitate tutte le spese derivanti dall'evento, di qualsiasi natura esso sia.

Art. 8 - Non è consentito, salvo deroghe eccezionali, dovute a guasti o sinistri e a discrezione del Responsabile del servizio, sostituire la vettura con un'altra nel frattempo resasi disponibile.

Art. 9 - L'uso della vettura di scorta deve essere, sempre e comunque, rispettoso delle norme d'uso della casa costruttrice; la guida deve essere professionale e finalizzata al minor logoramento delle parti meccaniche e strutturali; attenzione particolare va prestata alla pulizia interna, evitando di sporcare i rivestimenti di sedili e pannelli interni. **Come previsto dal Regolamento Comunale, è fatto divieto assoluto di fumare a bordo.**

Eventuali danni provocati da un cattivo uso saranno addebitati al socio ritenuto responsabile.

Art. 10 - I soci che non ottemperano a quanto previsto dagli artt. n.2, n.6, n.9, incorrono nelle seguenti sanzioni:

- rientro immediato della vettura;
- perdita del diritto di assegnazione per un periodo che va da 30gg a 90gg a seconda della gravità del caso. In caso di recidiva, il periodo verrà raddoppiato.

Nel caso di mancata osservanza dell'obbligo di riconsegna sancito dall'art. 1, oltre al pagamento delle penali, il socio inadempiente non potrà utilizzare la vettura fino al termine dell'anno solare in cui è avvenuta la violazione.

Art. 11 - Se un socio, nell'arco di un anno, incorre in due sinistri passivi durante l'utilizzo della vettura di scorta, **perde il diritto all'assegnazione per l'anno in corso ed il seguente.**

Art. 12 - Tutte le sanzioni vengono comminate dal CdA (o dal Comitato Esecutivo, se delegato dal Consiglio) e saranno notificate per iscritto al socio, il quale, eventualmente, potrà ricorrere nelle modalità previste dallo Statuto.

Art. 13 - La Cooperativa si riserva la possibilità di richiamare l'auto di scorta al fine di espletare gli adempimenti necessari alla corretta gestione del servizio.

Se il socio che ha in uso la vettura, previa segnalazione dell'ufficio o del responsabile del servizio, si presta ad espletare per conto della Coop. tali adempimenti, il costo giornaliero e il computo dei Km percorsi per lo scopo, sarà scalato dal costo complessivo del contributo versato dal socio per l'uso del taxi sostitutivo.

Art 14 – Prima di ritirare la vettura, il socio è tenuto al versamento di una cauzione il cui ammontare è stabilito dal CdA. La quota della cauzione sarà restituita soltanto dopo che il Responsabile del servizio avrà verificato le condizioni generali del taxi, riservandosi la facoltà, in presenza di irregolarità, di trattenere quanto necessario al ripristino delle condizioni di partenza.

In alternativa alla cauzione il CdA può prevedere forme diverse di tutela del bene patrimoniale e della sua efficienza economica.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, ogni decisione è di competenza del Presidente della Cooperativa.